

STATUTO

NICE FLOWER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA SALITA LICEO 6

Numero REA: CS - 183112

Codice fiscale: 02688820782

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-02-2015 - Statuto completo	2
--	---



	Allegato "A" al mio atto n.34774	
	S T A T U T O	
	"NICE FLOWER Società Cooperativa Sociale".	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	DENOMINAZIONE	
	E' costituita una società cooperativa sociale a respon-	
	sabilità limitata denominata	
	"NICE FLOWER Società Cooperativa Sociale".	
	ART. 2	
	SEDE	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Cosenza, all'indi-	
	rizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Re-	
	gistro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposi-	
	zioni di attuazione del codice civile.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e/o sop-	
	primere ovunque filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai	
	soci deliberare la istituzione e/o soppressione di sedi	
	secondarie o il trasferimento della sede in Comune di-	
	verso da quello sopra indicato.	
	ART. 3	
	DURATA	

	La durata della società è fissata fino al 2030 e potrà	
	essere prorogata una o più volte per decisione dei so-	
	ci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato,	
	fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.	
	TITOLO II	
	MODELLO SOCIETARIO	
	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4	
	MODELLO SOCIETARIO	
	La cooperativa adotta il modello societario della so-	
	cietà a responsabilità limitata in quanto compatibile	
	con la disciplina prevista dal codice vigente in mate-	
	ria di società cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la so-	
	cietà con il suo patrimonio.	
	ART. 5	
	PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perse-	
	guire i principi della mutualità prevalente e quindi	
	troveranno applicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttife-	
	ri, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	

	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previ-	
	sto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci coo-	
	operatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmen-	
	te maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione.	
	ART. 6	
	SCOPO E OGGETTO	
	La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e	
	persegue l'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana ed all'integrazione sociale attraverso: lo	
	svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate (art.1 l.381/91 let-	
	tera b). La società, al fine del perseguimento dei suoi	
	scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La cooperativa opera nei seguenti settori:	
	50 servizi ecologici, di tutela ambientale e di bonifi-	
	ca di aree, parchi e giardini pubblici e/o privati;	
	51 servizi di pulizia, di custodia e piccola manutenzio-	
	ne di strutture, edifici e immobili pubblici e/o priva-	

	ti;	
	52 trasporto, trasloco e facchinaggio in genere per conto di committenti pubblici e/o privati;	
	53 servizi domestici e familiari in genere attraverso la opportuna organizzazione del lavoro dei propri soci;	
	54 raccolta di dati concernenti inchieste statistiche di pubblico interesse relativi al campo urbanistico, economico, anagrafico, sanitario e sociale in genere dei cittadini italiani e stranieri;	
	55 appalti e convenzioni di lavori edili in genere, con particolare riferimento a tutto quanto concerne l'abbattimento di barriere architettoniche;	
	56 gestione di progetti integrati nel settore agricolo, foreste, caccia e pesca, turismo, agriturismo, tempo libero, artigianato, beni ambientali e culturali, compresa la manutenzione delle opere infrastrutturali;	
	57 lavori edili, stradali, idraulici, termici, elettrici, disinfezione e disinfestazione, nonché di ripristino e rinnovo per conto di enti pubblici e privati.	
	La Cooperativa si propone inoltre di svolgere l'attività di:	
	- amministrazione di condomini e il servizio di trascrizioni, resocontazioni, verbalizzazioni e traduzioni di sedute di Consigli e Commissioni di Pubbliche Amministrazioni;	

	- servizi volti a valorizzare le persone e le famiglie	
	come nuclei fondamentali della società;	
	- collaborare ai processi di educazione e prevenzione	
	volte al reinserimento sociale della persona, anche at-	
	traverso la tutela dei diritti civili nei confronti dei	
	soggetti svantaggiati;	
	- assistere le persone non autosufficienti nel soddisfa-	
	cimento dei loro bisogni, attraverso servizi complemen-	
	tari ai servizi sanitari e sociali;	
	- accompagnamento delle persone in difficoltà, nei luo-	
	ghi dove possono ricevere cure mediche o visite specia-	
	listiche, riabilitazione;	
	- provvedere ad assicurare momenti di compagnia a perso-	
	ne sole;	
	- servizio di doposcuola rivolto ai ragazzi frequentan-	
	ti le scuole elementari, medie e superiori con annesse	
	attività di assistenza allo studio ed allo svolgimento	
	dei compiti, in ambienti che offrono la possibilità di	
	aggregazione e di attività ludiche-ricreative.	
	La Cooperativa si propone inoltre di incentivare nel	
	territorio la promozione di ogni altra iniziativa con	
	finalità sociali (habitat, tempo libero, cultura, ecc.)	
	allo scopo di elevare le condizioni sociali, culturali	
	e professionali dei Soci e della collettività in gene-	
	re.	

	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualisti-	
	co, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra	
	elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazio-	
	ni e concludere tutte le operazioni contrattuali di na-	
	tura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie	
	e utili per la realizzazione degli scopi e delle atti-	
	vità sociali. A tale scopo può richiedere contributi e	
	finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese	
	l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accor-	
	di di programma, protocolli d'intesa, promuovere e ade-	
	rare a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiunge-	
	re gli scopi prefissati.	
	La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti	
	ed organismi economici o finanziari, diretti a consoli-	
	dare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordina-	
	re le attività previdenziali, assistenziali e mutuali-	
	stiche.	
	La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo coo-	
	perativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies	
	c.c.	
	La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamen-	
	to della società cooperativa stimolando lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo presti-	
	ti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale.	

	La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanzia-	
	ri privi di diritti di amministrazione da offrire ad in-	
	vestitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività di-	
	rettamente o indirettamente finalizzata al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 7	
	REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere infe-	
	riore a tre e superiore a diciannove. I soci cooperato-	
	ri possono superare il numero di venti se l'attivo del-	
	lo stato patrimoniale non è superiore ad un milione di	
	euro.	
	Possono essere soci operatori le persone fisiche ap-	
	partenenti alle seguenti categorie:	
	1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tut-	
	te le persone fisiche aventi capacità di agire, che ab-	
	biano maturato una capacità professionale nei settori	
	di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente	
	possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o colla-	
	boratori aventi una specifica caratterizzazione profes-	
	sionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon	

	funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-	
	listici, i soci instaurano con la cooperativa un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ov-	
	vero in qualsiasi altra forma consentita dalla legisla-	
	zione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica	
	del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello	
	stesso ed il relativo trattamento economico e normativo	
	sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal-	
	l'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei	
	soci.	
	1 Soci lavoratori svantaggiati:	
	Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della	
	legge 381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei	
	lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il	
	loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa	
	stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da	
	documentazione proveniente dalla pubblica amministrazio-	
	ne, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	2 Soci volontari prestano la loro attività gratuitamen-	
	te ed esclusivamente per fini di solidarietà.	

	Il numero dei soci volontari non può superare la metà	
	del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti colletti-	
	vi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato	
	ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di as-	
	sicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malat-	
	tie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso spese effettivamente sostenute e documentate	
	sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa so-	
	ciale e per la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi,	
	da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati	
	con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci	
	volontari possono essere utilizzate in misura complemen-	
	tare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego	
	di operatori professionali previsti dalle disposizioni	
	vigenti.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio	
	imprese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle catego-	
	rie sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio	
	mutualistico dovranno prevedere il principio della pa-	

	rità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle	
	medesime categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quan-	
	to previsto dall'art. 2476 c.c.	
	ART. 8	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti	
	documenti:	
	se persona fisica - autocertificazione dalla quale ri-	
	sulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residen-	
	za, codice fiscale, titolo di studio, competenze profes-	
	sionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indi-	
	rizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento	
	valido di riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e co-	
	dice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e	
	il nominativo della persona delegata a rappresentarla	
	nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la de-	
	liberazione dell'organo competente che ha deciso l'ade-	
	sione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tut-	
	ti gli altri documenti e notizie che l'organo ammini-	
	strativo richiedesse a migliore documentazione della do-	
	manda di ammissione.	

	Si deve indicare inoltre:	
	1) i motivi della richiesta e la categoria di soci a	
	cui chiede di essere iscritto;	
	2) l'ammontare della quota che si propone di sottoscri-	
	vere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti in-	
	terni disciplinanti lo scambio mutualistico, le delibe-	
	razioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della coope-	
	rativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione	
	dello scambio mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazio-	
	ne degli amministratori su domanda dell'interessato. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-	
	l'interessato e annotata a cura degli amministratori	
	nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quo-	
	ta, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'as-	
	semblea in sede di approvazione del bilancio su propo-	
	sta dagli amministratori.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni moti-	
	vare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	

	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sul-	
	l'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della sua prossima successiva convoca-	
	zione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustra-	
	no le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 9	
	QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota è pari a € 50,00	
	(cinquanta).	
	Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quo-	
	ta complessiva di capitale di importo pari a € 50,00	
	(cinquanta). All'atto della sottoscrizione va effettua-	
	to il versamento di almeno il 25% della quota sotto-	
	scritta e l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da	
	versarsi entro 12 (dodici) mesi dall'ammissione.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende	
	sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche	
	ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini	
	che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su	
	proposta dell'organo amministrativo.	
	ART. 10	

	MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in	
	natura e crediti, in questo caso si applica quanto di-	
	sposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quo-	
	te corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in	
	crediti, devono essere integralmente liberate al momen-	
	to della sottoscrizione.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la presta-	
	zione di una polizza di assicurazione o di una fideius-	
	sione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero	
	valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal so-	
	cio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di ser-	
	vizi a favore della società.	
	In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere	
	sostituite dal socio con il versamento a titolo di cau-	
	zione del corrispondente importo in danaro presso la so-	
	cietà.	
	Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti anco-	
	ra dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni	
	successivi al venir meno di tale pluralità.	
	Nelle società nessun socio può avere una quota il cui	
	valore nominale superi la somma di centomila euro.	
	ART. 11	
	CESSIONE DELLE QUOTE	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute	

	con effetto verso la società, se la cessione non è auto-	
	rizzata dagli amministratori. E' vietato il trasferimen-	
	to parziale delle quote del socio.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera rac-	
	comandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le	
	generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti perso-	
	nali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la	
	cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione de-	
	ve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire	
	la propria partecipazione e la società deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione de-	
	ve essere motivato. Contro il diniego il socio entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al tribunale.	
	ART. 12	
	VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vin-	
	coli; esse si considerano vincolate soltanto a favore	
	della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle ob-	

	bligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché	
	dura la società, non può agire esecutivamente sulla quo-	
	ta del medesimo.	
	ART. 13	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	cessione della quota e per morte del socio; In questi	
	casi il socio che cessa di far parte della cooperativa	
	risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si	
	sono verificati tali eventi per il pagamento della quo-	
	ta sociale sottoscritta e non versata. In merito alla	
	responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si	
	richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codi-	
	ce civile.	
	ART. 14	
	RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci	
	che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nel-	
	l'atto costitutivo;	

	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previ-	
	ste dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti	
	ai soci a norma dell'art. 2468 4° c.	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che ab-	
	biano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si	
	trovino più in condizione di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali. Hanno, inoltre, diritto di	
	recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione	
	della proroga del termine.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti	
	del recesso, gli amministratori devono darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizio-	
	ne innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rappor-	
	to sociale che per quanto riguarda quello mutualistico	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	ART. 15	

	ESCLUSIONE	
	L'organo amministrativo può deliberare l'esclusione	
	nei confronti del socio:	
	1. che, senza giustificato motivo, non adempia puntual-	
	mente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la	
	cooperativa;	
	2. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziale	
	o in contrasto con gli interessi della cooperativa;	
	3. assuma comportamenti giudicati dall'organo ammini-	
	strativo non consoni all'immagine e al buon nome della	
	società;	
	4. per gravi inadempienze delle obbligazioni che deriva-	
	no dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento	
	o dal rapporto mutualistico;	
	5. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	6. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	7. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	8. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con	
	un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a	
	base della deliberazione. Le deliberazioni prese in ma-	
	teria di esclusione debbono essere comunicate al socio	
	con lettera raccomandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	

	porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 16	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al-	
	la liquidazione della quota secondo le disposizioni del-	
	l'articolo successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, subentrano nella partecipazione del socio dece-	
	duto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rap-	
	presentante comune, salvo che la quota sia divisibile e	
	la società consenta la divisione.	
	ART. 17	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilan-	
	cio dell'esercizio in cui si sono verificati il reces-	
	so, l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio de-	
	funto hanno diritto soltanto al rimborso del valore no-	
	minale delle somme versate (eventualmente ridotto in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale). La li-	
	quidazione comprende anche il rimborso del sopraprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	

	società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, ter-	
	zo comma.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio, salvo per la frazione	
	della quota assegnata al socio ai sensi dell'art.	
	2545-sexies c.c., la liquidazione o il rimborso, unita-	
	mente agli interessi legali, può essere corrisposto in	
	più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non ver-	
	sati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la e-	
	sclusione o la cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della società, il so-	
	cio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quan-	
	to ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso	
	modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	società gli eredi del socio defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non	
	ha diritto, quali che siano le circostanze che determi-	
	nano lo scioglimento del rapporto societario, alla li-	
	quidazione della propria quota prima di aver provato di	
	avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla	
	operazione in corso.	

	L'assemblea può deliberare, su proposta dell'organo am-	
	ministrativo, che decorso un anno da quando sono dive-	
	nute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai	
	soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto	
	siano devolute alla riserva ordinaria.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 18	
	PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle	
	quote sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quo-	
	te delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di	
	capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o a-	
	gli eredi del socio defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di even-	
	tuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubbli-	
	ci, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fat-	
	ti o disposti da chiunque a favore della cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni	
	altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di	
	particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed	

	eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimen-	
	ti o per acquisto di proprie quote;	
	e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;	
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari.	
	Le riserve b, c, d, non possono essere ripartite tra i	
	soci cooperatori né durante la vita della società né al-	
	l'atto dello scioglimento.	
	ART. 19	
	CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato	
	in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero	
	illimitato di quote del valore nominale non inferiore e	
	non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo se permangono le condizioni del-	
	l'art. 2519 2°c. del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamen-	
	to nelle forme previste dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del dirit-	
	to di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su	
	proposta motivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di	
	oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art.	
	2446 c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'e-	

	esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli ammi-	
	nistratori convochino l'assemblea per deliberare il ri-	
	pristino del capitale.	
	ART. 20	
	BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del bilancio secondo i cri-	
	teri stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'as-	
	semblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal-	
	l'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli u-	
	tili.	
	ART. 21	
	RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura	
	non superiore al 30% dei trattamenti economici comples-	
	sivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggia-	
	ti.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione al-	
	la quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative e-	
	rogate dai soci sulla base di quanto disposto dai rego-	
	lamenti interni.	

	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni del-	
	l'assemblea, mediante:	
	1) integrazioni dei compensi	
	2) aumento gratuito del capitale sociale	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate	
	anche per l'attivazione del prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possi-	
	bile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti	
	a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.	
	ART. 22	
	DESTINAZIONE UTILE	
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere	
	le seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva lega-	
	le, deve essere a questo destinato almeno il trenta per	
	cento degli utili netti annuali;	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere cor-	
	risposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura del 3%;	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale so-	
	ciale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche	
	del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dal-	
	l'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'in-	
	dice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per	
	le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'I-	

	stituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui	
	gli utili stessi sono stati prodotti;	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che	
	verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilan-	
	cio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura	
	massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini del-	
	l'esistenza dei requisiti della prevalenza;	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 23	
	SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa	
	prevede i seguenti organi:	
	a) assemblea dei soci	
	b) consiglio di amministrazione;	
	c) amministratore unico.	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ART. 24	
	DEFINIZIONE	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le	
	sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e	

	della legge vincolano tutti i soci, ancorché non inter-	
	venuti o dissenzienti.	
	ART. 25	
	MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede so-	
	ciale, salva diversa deliberazione dell'organo ammini-	
	strativo e purchè in Cosenza.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'an-	
	no, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene	
	convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dal-	
	lo statuto e dalla legge.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa re-	
	golarmente iscritti nel libro soci e in regola con i	
	versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione o dall'Amministratore unico con	
	avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissa-	
	to per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del-	
	l'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domi-	
	cilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di con-	
	vocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da tratta-	
	re.	

	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere	
	fissato anche il giorno per la seconda convocazione che	
	però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per	
	la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non	
	è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvo-	
	cata entro trenta giorni dalla data della prima.	
	ART. 26	
	COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della co-	
	operativa;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e de-	
	terminare la misura dei relativi compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli ammi-	
	nistratori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dal-	
	la legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad	
	essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argo-	
	menti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-	
	presentano almeno un terzo dei voti complessivi della	
	cooperativa ne abbiano fatto richiesta.	

	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 60%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	ART. 27	
	DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni; il socio in mora nei versamenti non può esercitare	

	il diritto di voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota posseduta; non è previsto il voto	
	plurimo.	
	ART. 28	
	DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEM-	
	BLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea sol-	
	tanto da altri soci. La rappresentanza deve essere con-	
	ferita per iscritto e i documenti relativi devono esse-	
	re conservati dalla società. Ciascun socio può rappre-	
	sentare sino ad un massimo di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rap-	
	presentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante	
	ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sosti-	
	tuire solo da chi sia espressamente indicato nella dele-	
	ga.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le dispo-	
	sizioni previste dall'art. 2539 c.c.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico ed in	
	sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei pre-	
	senti all'assemblea stessa, che, con la stessa moda-	
	lità, nomina un segretario, anche non socio, per la re-	
	dazione del verbale e se del caso, due scrutatori.	

	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per	
	le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni	
	concernenti soci, si procederà con la votazione a scru-	
	tinio segreto ovvero altra modalità di votazione da spe-	
	cificarsi nei regolamenti interni.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti	
	coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso	
	di parità di voti si procederà, limitatamente agli inte-	
	ressati, con il sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sotto-	
	scritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	ART. 29	
	ASSEMBLEE SEPARATE	
	La cooperativa può svolgere assemblee separate.	
	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svol-	
	ge la propria attività in più province ovvero se ha più	
	di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutua-	
	listiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad	
	un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di as-	
	semblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.	
	Le materie, le modalità e la disciplina di tali assem-	
	blee separate sono demandate ai regolamenti interni.	
	ART. 30	
	ASSEMBLEE SPECIALI	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del	

	diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541	
	c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di cate-	
	goria.	
	CAPO II	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - AMMINISTRATORE UNICO	
	ART. 31	
	COMPOSIZIONE	
	La società è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione composto da un numero di soci non inferiore a tre	
	e non superiore a sette o da un Amministratore Unico.	
	All'atto della nomina del Consiglio l'assemblea ne de-	
	termina la composizione entro i limiti suddetti. Il Con-	
	siglio di Amministrazione può essere affidato anche a	
	soggetti non soci; la maggioranza del consiglio è comun-	
	que scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più am-	
	ministratori.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non su-	
	periore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Ciascun amministratore può essere rieletto fino ad un	
	massimo di 5 (cinque) mandati consecutivi.	
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assem-	

	blea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice	
	presidente che sostituisce il presidente nei casi di as-	
	senza o impedimento.	
	ART. 32	
	COMPETENZE	
	L'amministrazione ordinaria e straordinaria della so-	
	cietà è affidata al Consiglio di Amministrazione o al-	
	l'Amministratore Unico, il quale è investito dei più am-	
	pi poteri per la gestione della società.	
	Spetta all'organo amministrativo:	
	1 deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di	
	ogni genere, necessari od utili alla realizzazione del-	
	l'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressa-	
	mente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla leg-	
	ge;	
	2 fissare le direttive per l'attività sociale;	
	2 formulare programmi annuali e/o pluriennali da sotto-	
	porre all'approvazione dell'Assemblea;	
	3 stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base	
	di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i	
	tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;	
	4 redigere i bilanci;	
	5 compilare i regolamenti interni da sottoporre all'ap-	
	provazione dell'Assemblea;	
	6 stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Isti-	

	tuti di Credito ed altri Enti;	
	7 accettare contributi dello Stato o di altri Enti pub-	
	blici, donazioni, liberalità di associazioni e di priva-	
	ti;	
	8 assumere lavori ed assegnarli;	
	9 convenire prezzi ed esigerli;	
	10 compiere operazioni finanziarie, sia attive sia pas-	
	sive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mu-	
	tui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere	
	ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emette-	
	re assegni all'ordine della società o di terzi a valere	
	su disponibilità liquide o su linee di credito;	
	11 rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, gira-	
	re, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in	
	genere;	
	12 investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	13 deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipo-	
	teche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;	
	14 deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consor-	
	zi e ad altri organismi di integrazione economica e de-	
	terminare l'ammontare delle quote di partecipazione e	
	di interessenza;	
	15 nominare i rappresentanti della cooperativa in seno	
	agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferi-	
	bilmente nel proprio ambito;	

	16 affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di	
	ricerche su problematiche interessanti l'attività socia-	
	le;	
	17 promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Auto-	
	rità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado	
	di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o	
	a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;	
	18 fare elezioni di domicilio;	
	19 assumere, sospendere e licenziare il personale dipen-	
	dente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le man-	
	sioni e la retribuzione con il parere del Direttore;	
	20 deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, ope-	
	razioni ed atti, anche se non specificatamente attribui-	
	ti nei precedenti punti alla sua competenza.	
	L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte	
	quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto	
	non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.	
	Gli amministratori non possono acquistare o rimborsare	
	quote della cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie at-	
	tribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni	
	dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componen-	
	ti. Il consiglio di amministrazione determina il conte-	
	nuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio del-	
	la delega; può sempre impartire direttive agli organi	

	delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella de-	
	lega. Non possono essere delegate le attribuzioni indi-	
	cate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio	
	di amministrazione.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla ge-	
	stione indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutua-	
	listico.	
	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con pa-	
	rere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei	
	modi previsti dall'art.2386 c.c.	
	ART. 33	
	DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso	
	di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessa-	
	rio il presidente o in sua assenza o impedimento il vi-	
	ce presidente (se nominato), o quando ne sia fatta ri-	
	chiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima	
	di quello fissato per la riunione, con avviso spedito	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del-	

	l'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine	
	può essere più breve.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presiden-	
	te e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza	
	di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più	
	anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del	
	consiglio di amministrazione è necessaria la presenza	
	della maggioranza degli amministratori in carica. Le de-	
	cisioni possono altresì essere adottate mediante consul-	
	tazione scritta o sulla base del consenso espresso per	
	iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono	
	prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non	
	può essere dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segre-	
	te, quando ciò sia richiesto anche da un solo consiglie-	
	re, oppure quando si tratti di affari nei quali siano	
	interessati sindaci e amministratori o il direttore, op-	
	pure loro parenti o affini fino al terzo grado.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il vo-	
	to del presidente.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risul-	
	tano da processi verbali che, trascritti su apposito li-	
	bro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presi-	
	dente della seduta e dal segretario.	

	ART. 34	
	POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore U-	
	nico è generale.	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qua-	
	lunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fron-	
	te ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al pre-	
	sidente del consiglio di amministrazione o all'Ammini-	
	stratore Unico.	
	Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa,	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrati-	
	va, e in qualunque grado di giurisdizione.	
	Spetta inoltre al presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione o all'Amministratore Unico:	
	a) quanto al Presidente del Consiglio di Amministrazio-	
	ne, convocare il Consiglio stesso, fissare l'ordine del	
	giorno e coordinarne i lavori;	
	b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegia-	
	li della cooperativa;	
	c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti	
	i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vi-	
	ce Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consi-	

	gliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la	
	firma del Vice Presidente costituisce la prova legale	
	dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di ca-	
	rica vacante.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la	
	rappresentanza legale e la firma sociale spettano al-	
	tresi all'amministratore delegato se previsto.	
	CAPO III	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	ART.35	
	Nei casi previsti dalla legge o, qualora i soci lo ri-	
	tengano opportuno, viene nominato con decisione dei so-	
	ci un sindaco che sia revisore legale iscritto nell'ap-	
	posito registro.	
	L'organo di controllo su decisione dei soci potrà avere	
	composizione collegiale ed in tal caso sarà composto di	
	tre sindaci effettivi e due supplenti (tutti revisori	
	legali iscritti nell'apposito registro), i quali costi-	
	tuiscono il collegio sindacale.	
	I soci con la decisione di nomina provvedono altresì al-	
	la determinazione del compenso spettante al sindaco od	
	ai sindaci effettivi e, nel caso di composizione colle-	
	giale dell'organo di controllo, alla designazione del	
	Presidente. Nel caso in cui la nomina dell'organo di	
	controllo sia obbligatoria per legge, il sindaco o i	

	sindaci così nominati restano in carica per tre eserci-	
	zi con scadenza alla data di approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rielegh-	
	gibili.	
	L'organo di controllo ha le funzioni previste dall'art.	
	2403 del Codice Civile ed i suoi poteri sono disciplina-	
	ti dagli articoli 2404, 2405 e 2406 del Codice Civile.	
	ART.36	
	REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	La revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco	
	o dal collegio sindacale, se nominati.	
	Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comun-	
	que secondo la normativa vigente, la revisione legale	
	dei conti viene esercitata da un revisore legale dei	
	conti o da una società di revisione iscritti nell'appo-	
	sito registro.	
	I soci possono, in ogni momento, attribuire la revisio-	
	ne legale dei conti all'organo di controllo (monocrati-	
	co o collegiale), ad un revisore legale o ad una so-	
	cietà di revisione, purché la relativa decisione non	
	determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al	
	momento della decisione stessa, era incaricato della	
	suddetta funzione.	
	ART. 37	
	CONTROLLO DEI SOCI	

	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno di-	
	ritto di avere dagli amministratori notizie sullo svol-	
	gimento degli affari sociali e di consultare, anche tra-	
	mite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali	
	ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azio-	
	ne di responsabilità contro gli amministratori si appli-	
	cano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE	
	ART. 38	
	SCIoglimento	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla leg-	
	ge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea	
	con i voti dei 60% della totalità dei soci.	
	ART. 39	
	MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i so-	
	ci determinandone i poteri. L'intero patrimonio socia-	
	le, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	La cooperativa, fin d'ora, determina di devolvere il	
	proprio patrimonio residuo al fondo mutualistico del-	

	l'U.N.C.I. Promocoop Spa.	
	ART. 40	
	INSOLVENZA	
	In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga u-	
	n'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a	
	liquidazione coatta amministrativa.	
	ART. 41	
	MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'at-	
	to costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fu-	
	sione e la scissione di società cooperative sono disci-	
	plinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codi-	
	ce civile.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 42	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso	
	comporta la sua automatica messa in liquidazione.	
	ART. 43	
	Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto,	
	sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automati-	
	ca messa in liquidazione della società.	
	ART. 44	

42 di 43

43 di 43